

eLearning module

# Incoterms® 2020

Temi di apprendimento del corso

Questo corso di eLearning fornisce una panoramica generale sulle regole **Incoterms® 2020** sia dalla prospettiva delle **amministrazioni doganali e fiscali dell'UE** sia da quella degli **operatori UE**.

**Ecco un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del modulo:**

## 1. Lo scopo delle regole Incoterms®

Con la **rivoluzione** del commercio internazionale nel secolo scorso, prassi **diverse** e **interpretazioni** legali discordanti tra le **parti commerciali** di tutto il mondo hanno portato alla necessità di un insieme di **regole** e linee guida **comuni per le transazioni commerciali**. La **Camera di commercio internazionale (ICC)**, di conseguenza, ha pubblicato le prime **regole Incoterms®** nel 1936.

**Incoterms®** è un acronimo che sta per **“International Commercial Terms”** (Termini commerciali internazionali). Si tratta di una serie di termini commerciali di **tre lettere** correlati a **comuni pratiche contrattuali commerciali** che possono essere usati nei contratti di vendita.

Tali clausole fanno la distinzione tra le **responsabilità** e gli **obblighi** di venditore e acquirente. Gli Incoterms® stabiliscono la suddivisione tra le parti di **varie spese** relative alla consegna delle merci, quali il **carico delle merci**, la predisposizione del **trasporto**, la copertura **assicurativa**, l'espletamento della procedura di **sdoganamento** all'importazione e all'esportazione ecc. e determinano il **trasferimento dei rischi** nel caso di danneggiamento delle merci durante il trasporto.


Le regole Incoterms® forniscono **chiarezza** e una **guida** specifica per gli operatori economici che si occupano di **commercio di merci** in tutto il mondo quotidianamente.

## 2. Incoterms® e il CDU

Tali **descrizioni Incoterms®** sono stipulate nel **CDU** e corrispondono ai termini usati negli atti giuridici. Si riferiscono allo sdoganamento e ai dazi delle parti commerciali che sono **applicabili esclusivamente** nel caso di commercio internazionale (da e verso l'UE).

## 3. Guida universale

Gli Incoterms® sono clausole usate nei contratti commerciali stabilite dalla Camera di commercio internazionale, che regolano gli obblighi e le responsabilità di acquirente e venditore per quanto riguarda la consegna delle merci.



Gli Incoterms® sono divisi in 4 gruppi. Sono denotati da abbreviazioni di tre lettere, in cui la prima lettera rappresenta il gruppo e le altre due le principali caratteristiche delle condizioni di consegna correlate

### 3.1 Responsabilità - Obblighi

Le **responsabilità** e gli **obblighi** di venditore e acquirente includono i **costi** per il **trasporto** delle merci, l'**assicurazione**, il **carico** e la **movimentazione** delle merci, la **presentazione di documenti** e informazioni di accompagnamento delle merci, l'espletamento delle formalità di **esportazione**, **importazione** e, quando richiesto, **doganali**.

### 3.2 Rischi

**Incoterms®** definisce il **luogo** e i **tempi** in cui avviene la **consegna** delle merci e dove/quando il **rischio passa** dal venditore all'acquirente.

### 3.3 Costi

**Incoterms®** distingue le **responsabilità dei costi** tra le parti commerciali, compreso il trasporto delle merci, l'imballaggio, i costi di carico e scarico, la movimentazione, l'assicurazione, i costi amministrativi, le tasse di esportazione e importazione.

**Tutti i costi** sostenuti in un paese terzo relativi alla consegna di merci sono inclusi nel **valore doganale**, a differenza dei costi sostenuti nel territorio doganale dell'Unione.

### 3.4 Validità legale

Le **regole Incoterms® non sono un atto giuridico**, non sono previste dalla legge e non sono obbligatorie. Sono semplicemente elementi **utili** che possono essere usati nei **contratti** di compravendita e nelle dogane.

### 3.5 Versioni Incoterms® precedenti

I contratti che fanno riferimento a **versioni precedenti** delle regole Incoterms® sono ancora validi. Ciascun contratto è controllato dalla versione delle regole Incoterms® cui fa riferimento.

Nei contratti, si consiglia alle parti commerciali di fare sempre riferimento alla **revisione più recente** degli Incoterms®.

### 3.6 Trasferimento di proprietà o titolo

Le regole Incoterms® non riguardano il **trasferimento della proprietà/titolarietà** delle merci. Determinano esclusivamente il **luogo di consegna** delle merci.

### 3.7 Assicurazione

**Incoterms®** regola esclusivamente gli obblighi di una parte commerciale nei confronti dell'altra parte. Di regola, Incoterms® **non richiede** alle parti commerciali di presentare un'**assicurazione** come parte degli obblighi contrattuali, tuttavia, ciò non significa che il venditore e l'acquirente non debbano assicurare le merci.

## 4. Gruppo E: Spedizione

Il **luogo di consegna** è il punto in cui il venditore **mette** semplicemente le **merci** a disposizione dell'acquirente che può quindi prenderle in **consegna**. È anche il punto in cui il **rischio si trasferisce** dal venditore all'acquirente.

Il rischio si trasferisce dal venditore all'acquirente **prima** dell'inizio del ciclo di trasporto. Il venditore adempie al suo obbligo di consegnare le merci a prescindere dal fatto che le merci arrivino effettivamente a destinazione.


Il **Gruppo E** contiene la regola con il **minimo** di obblighi, rischi e costi imposti al venditore.

### 4.1 EXW - Franco fabbrica

Le condizioni di consegna **EXW, Franco fabbrica**, sono applicabili a **tutte le modalità** di trasporto, compreso il trasporto ferroviario e aereo. Diverse modalità di trasporto possono essere usate in combinazione.

Il venditore prepara le merci da **consegnare** all'acquirente presso **la sede del venditore** o un altro luogo indicato (ad es. fabbrica, società, deposito, ecc.). Le parti contraenti devono specificare in modo preciso il **luogo di consegna**; il venditore è responsabile di tutti i costi e rischi fino a tal punto, mentre l'acquirente si assume tutti i costi e rischi di trasporto a partire da tale luogo di consegna.

Il venditore **non** si assume alcun **obbligo** di **caricare** le merci sui mezzi di trasporto dell'acquirente né di predisporre le **formalità doganali** per l'esportazione delle merci.



## 5. Gruppo F: Trasporto di base non pagato

Nei gruppi F e C degli Incoterms® il luogo di consegna si trova dalla **parte del venditore** del ciclo di trasporto previsto, a prescindere dal fatto che si usi un trasporto multimodale, o esclusivamente un trasporto marittimo. Queste regole sono spesso dette **“regole di spedizione”**.

Nell'ambito del Gruppo F è responsabilità dell'**acquirente** predisporre il **trasporto delle merci** oltre il luogo di consegna fino alla destinazione (salvo concordato diversamente tra le parti).

### 5.1 FCA - Franco vettore

Le condizioni di consegna **FCA, Franco vettore**, sono applicabili a **tutte le modalità di trasporto**, compreso il trasporto ferroviario e aereo. Diverse modalità di trasporto possono essere usate in combinazione.

Dopo aver adempiuto alle **formalità doganali** per l'**esportazione** delle merci e pagato (o accettato l'onere di pagare) le **tasse di esportazione**, il venditore consegna le merci con una delle due modalità seguenti:

#### Quando le merci sono consegnate presso la sede del venditore

Il venditore deve **caricare le merci** sul mezzo di trasporto specificato dall'acquirente e i relativi costi e rischi sono a suo carico.



Se le merci sono consegnate in un luogo diverso dalla sede del venditore, ad es. deposito del vettore o altro, stazione ferroviaria, deposito marittimo o aeroportuale, ecc.

Il venditore deve **mettere** le merci a **disposizione** del vettore, o di un'altra persona designata dall'acquirente; le merci caricate sul mezzo di trasporto del venditore arrivano in un luogo specifico e sono pronte per essere scaricate e messe a disposizione del vettore o di un'altra persona incaricata dall'acquirente.

Tutti i **costi** relativi alla **consegna** delle merci nel **luogo specificato** dall'acquirente sono pagati dal **venditore**. Dal momento della consegna, tutti i costi relativi alle merci e i rischi di perdita o danneggiamento delle merci sono **trasferiti** dal venditore all'acquirente.



## 5.2 FAS - Franco lungo bordo

Le condizioni di consegna **FAS, Franco lungo bordo**, sono applicabili esclusivamente al **trasporto marittimo e per via navigabile interna**.

Quando si usa la regola **FAS**, è responsabilità del venditore espletare lo **sdoganamento per l'esportazione delle merci**, portare le merci al porto e **posizionarle accanto alla nave** designata dall'acquirente presso il luogo stabilito (nel porto). Ciò significa che il venditore si assume il rischio e i costi fino a tale momento.



## 5.3 FOB - Franco a bordo

Le condizioni di consegna **FOB, Franco a bordo**, sono applicabili **esclusivamente al trasporto marittimo e per via navigabile interna**.

L'Incoterm® **FOB** si usa se il venditore ha l'opportunità di organizzare il **trasporto** delle merci fino al **porto** e di **caricarle sulla nave**. Da questo momento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.



## 6. Gruppo C: Trasporto principale pagato

Nell'ambito del Gruppo C è responsabilità del **venditore** predisporre il trasporto delle merci oltre il luogo di consegna fino alla destinazione (salvo concordato diversamente tra le parti). Le parti commerciali devono collegare al nome della regola del Gruppo Incoterms® C il **luogo di destinazione**, presso il quale il venditore deve predisporre il trasporto delle merci.

Tuttavia, la destinazione non diventa **mai** il luogo di consegna. Nelle regole del Gruppo C, il punto di consegna e il luogo di destinazione sono luoghi **diversi**.

### 6.1 CFR - Costo e nolo

Le condizioni di consegna **CFR, Costo e nolo**, sono applicabili **esclusivamente al trasporto marittimo e per via navigabile interna**.

Quando si applicano le condizioni di consegna **CFR**, il venditore è tenuto a pagare le spese di **trasporto** delle merci fino al **porto di destinazione** come specificato dall'acquirente, incluse le **spese di carico** sulla nave. Il contratto deve **indicare** il porto di destinazione, non solo il porto in cui le merci sono caricate sulla nave, anche se il porto di carico è il luogo in cui il **rischio** di danneggiamento delle merci passa all'acquirente.



### 6.2 CIF - Costo, assicurazione e nolo

Le condizioni di consegna **CIF, Costo, assicurazione e nolo**, sono applicabili **esclusivamente al trasporto marittimo e per via navigabile interna**.

Quando si applicano le condizioni di consegna **CIF**, il venditore è tenuto a pagare le spese di **trasporto e assicurazione** delle merci fino al **porto di destinazione** come specificato dall'acquirente, incluse le **spese di carico** sulla nave. Il contratto deve anche **indicare** il porto di destinazione, non solo il porto in cui le merci sono caricate sulla nave, anche se il porto di carico è il luogo in cui il rischio di danneggiamento delle merci passa all'acquirente.



### 6.3 CPT - Trasporto pagato fino a

Le condizioni di consegna **CPT, Trasporto pagato fino a**, sono applicabili a **tutte le modalità di trasporto**, compreso il trasporto ferroviario e aereo. Diverse modalità di trasporto possono essere usate in combinazione.

Il venditore **consegna le merci** a un vettore, con il quale firma un contratto specifico per la consegna delle merci a **destinazione**. Il venditore **trasferisce** le merci al vettore e **paga** il trasporto. Il vettore **trasporta le merci** nel luogo specificato dall'acquirente.

Il **rischio** di perdita e danneggiamento delle merci, oltre a tutti gli altri costi relativi alle merci (che non sono coperti dal contratto di trasporto) passano dal venditore all'acquirente quando le merci sono **consegnate** dal venditore al **(primo) vettore**. Si tratta del **luogo di consegna** e non del luogo di destinazione delle merci, come è a volte erroneamente ritenuto.



### 6.4 CIP - Trasporto e assicurazione pagati fino a

Le condizioni di consegna **CIP, Trasporto e assicurazione pagati fino a**, sono applicabili a **tutte le modalità di trasporto**, compreso il trasporto ferroviario e aereo. Diverse modalità di trasporto possono essere usate in combinazione.

Il venditore **consegna le merci** a un vettore, con il quale firma un contratto specifico per la consegna delle merci a destinazione. Il venditore **trasferisce** le merci al vettore e **paga il trasporto**. Il vettore trasporta le merci nel **luogo** specificato dall'acquirente.

Inoltre, il venditore è obbligato ad **assicurare** le merci per l'**importo massimo** contro il **rischio** di danneggiamento o perdita durante il trasporto.

Il **rischio** di perdita e danneggiamento delle merci, oltre a tutti gli altri costi relativi alle merci (che non sono coperti dal contratto di trasporto) passano dal venditore all'acquirente quando le merci sono **consegnate** dal venditore al **(primo) vettore**. Si tratta del **luogo di consegna** e non del luogo di destinazione delle merci, come è a volte erroneamente ritenuto.



## 7 Gruppo D: Consegna

Quando si usano le regole del Gruppo D (DAP, DPU e DDP), il **luogo di consegna** e il **punto di destinazione coincidono**. Il venditore adempie al suo obbligo di consegnare le merci **solo** se queste arrivano al **punto di destinazione concordato**.

Il rischio si trasferisce dal venditore all'acquirente **molto tardi** nel ciclo di trasporto, quando le merci arrivano alla destinazione stabilita.

Il venditore deve **portare le merci all'acquirente** nel punto concordato nel paese dell'acquirente, o in ogni caso in un paese stabilito. Quando si usa la regola DDP, il venditore è inoltre responsabile dello **sdoganamento all'importazione** delle merci in caso di commercio internazionale.

Le regole del Gruppo D impongono il livello **massimo** di partecipazione al venditore, in termini di obblighi, rischi e costi.

### 7.1 DAP - Reso al luogo di destinazione

La **regola Incoterm® DAP, Reso al luogo di destinazione**, si può usare per **tutte le modalità di trasporto** e per combinazioni di modalità di trasporto.

Il venditore è responsabile dell'**organizzazione dei mezzi di trasporto** e del pagamento delle **spese di trasporto** fino alla **destinazione specificata**; le merci devono essere **pronte per essere scaricate**, ma non scaricate.

Il **rischio** si trasferisce dal venditore all'acquirente nel momento in cui le merci **arrivano a destinazione**.



### 7.2 DPU - Reso al luogo di destinazione scaricato

La **regola Incoterm® DPU, Reso al luogo di destinazione scaricato**, si può usare per **tutte le modalità di trasporto** e per combinazioni di modalità di trasporto.

Il venditore è responsabile di **predisporre i mezzi di trasporto** e di pagare le **spese di trasporto** (incluso il transito se applicabile) fino alla **destinazione specificata**, compreso lo **scarico** dai mezzi di trasporto (una differenza significativa rispetto alla clausola di consegna DAP).

Il **rischio** passa dal venditore all'acquirente quando le **merci arrivano** nel **luogo specificato** e sono **scaricate** dal mezzo di trasporto (compresa la nave). Quindi, il venditore si assume il rischio derivante dallo scarico delle merci.



### 7.3 DDP - Reso sdoganato

La regola Incoterm® **DDP, Reso sdoganato**, si può usare per **tutte le modalità di trasporto** e per combinazioni di diverse modalità di trasporto.

Il venditore ha l'onere di organizzare i **mezzi di trasporto** e la **consegna** delle merci nel **luogo specificato** nel contratto, di pagare lo **sdoganamento all'importazione**, comprese le tasse all'importazione (dazio doganale, imposta sul valore aggiunto e accisa). Il **rischio** di danneggiamento delle merci passa dal venditore all'acquirente nel momento in cui le merci **arrivano presso la sede dell'acquirente, pronte per essere scaricate**.

La regola DDP comporta il **massimo** livello di obblighi per il venditore. Il contratto di vendita DDP copre il **valore delle merci**, le relative **spese di consegna** e sdoganamento: **tasse e tariffe all'importazione** e all'**esportazione, se applicabili**.

Le condizioni di consegna DDP possono sollevare molti **quesiti** da parte della dogana del paese di destinazione: la dogana potrebbe richiedere ulteriori informazioni sul valore delle merci escluse le spese di trasporto, tasse pagate, costi del rappresentante doganale, ecc.



## 8 XXX - Regola Incoterm® non precisata

Si possono verificare casi in cui l'acquirente e il venditore delle merci concordano termini o condizioni di consegna **diversi** da quelli descritti in Incoterms® 2020. Le parti commerciali **possono comunque usare** termini di consegna di versioni di Incoterms® **precedenti** nei loro contratti, come DAT, DAF, DDU, DES o DEQ.

In questi casi, una **descrizione dettagliata** delle condizioni di consegna deve essere concordata nel contratto tra le parti:

- Gli **obblighi del venditore**: preparare, consegnare, caricare o ricaricare le merci presso il luogo di consegna concordato con l'acquirente, assumersi il rischio, sostenere la copertura assicurativa e le spese (comprese le spese di trasporto).
- Gli **obblighi dell'acquirente**: prendere in consegna le merci dal venditore, caricare o rifornire le merci nel luogo di consegna concordato con il venditore, assumersi i rischi e le spese (comprese le spese di trasporto)

## 9 Dichiarazione doganale

Quando si compila una dichiarazione doganale per l'immissione delle merci in libera pratica nell'UE, è essenziale fornire informazioni complete e precise, includendo l'Incoterm®CIF rule Vs CFR rule Vs CIP rule applicabile. Ciò garantisce che la procedura di sdoganamento sia semplice ed efficace e riduce il rischio di ritardi o ulteriori costi.

### 9.1 Contratti

Le parti commerciali scelgono la regola **Incoterm® 2020** che soddisfa i loro specifici requisiti e preferenze di consegna e che sia adatta alla natura delle merci spedite e al metodo di spedizione selezionato. Si fa presente che l'accordo su una regola Incotermregol® **non sostituisce** il contratto di vendita tra venditore e acquirente.

Anche se le parti commerciali possono scegliere la regola Incoterm® più appropriata, sono liberi di **modificare** le condizioni di consegna, conformemente alle proprie **esigenze**. In tal caso, queste **specifiche di consegna** devono essere **descritte** e confermate nel **contratto** per l'acquisto e la vendita delle merci.

### 9.2 Spese di trasporto esterno

Trasporto delle merci al luogo di prima entrata nel territorio doganale dell'Unione

#### Gruppi Incoterms® E ed F

Quando si applicano le condizioni di consegna **del Gruppo Incoterms® E**, le **spese** di trasporto delle merci dal luogo di spedizione alla destinazione sono sostenute dall'**acquirente**.

Quando si applicano le condizioni di consegna **del Gruppo Incoterms® F**, il costo del trasporto dal luogo di trasferimento delle merci al vettore o il costo del trasporto delle merci dal porto specificato di partenza al luogo di destinazione sono sostenute dall'**acquirente**.

La parte di tali costi che si riferisce al trasferimento delle merci presso il **luogo di entrata nel territorio doganale dell'Unione** deve essere **aggiunta** al valore di transazione delle merci importate.

#### Gruppi Incoterms® C e D

Quando si applicano le condizioni di consegna dei **Gruppi Incoterms® C o D**, le spese di trasporto delle merci sono sostenute dal **venditore**.

Nel caso in cui le spese di trasporto siano indicate **separatamente** nella fattura fornita dal venditore all'acquirente, il valore di transazione delle merci importate è la **somma** del prezzo delle transazioni delle merci e delle spese di trasporto fino al luogo di entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

### 9.3 Spese di trasporto intra-UE

Qualora le merci portate nel territorio doganale dell'Unione **continuino** a essere trasportate a destinazione, a prescindere dal fatto che siano trasportate dallo stesso mezzo di trasporto o meno, le spese di **trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione** sono **dedotte** dal valore di transazione delle merci importate.

Il dichiarante solitamente calcola le spese di trasporto all'interno del territorio doganale dell'Unione usando informazioni sull'**itinerario delle merci** e/o la **fattura** per il pagamento dei servizi di trasporto, ecc.

#### 9.4 Prova dei costi

Le **condizioni di consegna delle merci** specificate nel contratto di vendita delle merci o nella fattura e l'adempimento di altri obblighi dell'acquirente e del venditore (pagamento delle spese di trasporto, assicurazione, carico e movimentazione delle merci) sono comprovate dai documenti qui di seguito:

- **contratti** per il trasporto delle merci e/o **polizze di carico** (polizze di carico aereo, polizze di carico ferroviarie CIM o SMGS, polizze di carico CMR, ecc.) e/o documenti di spedizione;
- **fatture e ricevute** dei servizi di carico, ricarico, scarico, custodia o movimentazione delle merci
- **polizze di assicurazione** o altri documenti assicurativi;
- **altre fatture e ricevute** per il pagamento di servizi correlati

#### 9.5 Spese di carico, movimentazione e assicurazione

Le **spese di carico, scarico, ricarico e assicurazione** delle merci o di parte di esse sono **aggiunte** al valore della transazione delle merci importate, tenendo conto delle condizioni di consegna Incoterms® 2020 e degli obblighi addizionali assunti dalle parti del contratto.

#### 9.6 Distribuzione dei costi nel caso di importazione di diversi tipi di merci

Se le **spese** di trasporto, carico, scarico e/o trasbordo di **diversi tipi di merci** sono indicate nella fattura o in un altro documento **sommati insieme**, dovranno essere **distribuite** proporzionalmente a seconda del **valore** o **massa** di ciascun tipo di merci, salvo nei casi in cui è presentata alla dogana una diversa distribuzione di tali costi basata su dati oggettivi e quantificabili.

Se le **spese di assicurazione** di diversi tipi di merci sono indicate insieme nella polizza di assicurazione o in altro documento assicurativo, saranno **distribuite proporzionalmente** a seconda del **valore o massa** di ciascun tipo di merci, salvo nei casi in cui è presentata alla dogana una diversa distribuzione di tali costi basata su dati oggettivi e quantificabili.

#### 9.7 Metodi secondari di valutazione in dogana

Nei casi in cui i documenti di acquisto e di vendita delle merci importate presentati alla dogana **non specificano** le condizioni di consegna e le fatture e le ricevute delle spese contengano **informazioni contrastanti** o non specificano le spese di trasporto, la dogana **richiederà** documenti supplementari al dichiarante.

#### 9.8 IVA

Per calcolare il **valore imponibile** delle merci importate, dal quale si calcola l'**IVA all'importazione**, è necessario aggiungere i costi seguenti al valore di transazione delle merci:

- **i dazi doganali, le tasse** e altri contributi pagati o pagabili in un paese terzo e **i dazi all'importazione, le tasse** e altri contributi determinati dall'Unione europea, ad eccezione dell'IVA;
- **i costi** relativi alla **consegna delle merci** (compresi servizi di trasporto aggiuntivi) fino alla prima destinazione nel territorio del paese (il luogo specificato nei documenti o il primo luogo di entrata delle merci nel paese), **l'assicurazione** delle merci, i costi di **imballaggio** e le commissioni pagate o pagabili per la **rappresentanza**;
- le **spese** accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al **primo luogo di destinazione** delle merci nel territorio dello Stato

membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

## 10 Sdoganamento

Le regole Incoterms® hanno un ruolo fondamentale nello sdoganamento perché determinano chi ha l'onere di coprire le spese di trasporto e assicurazione delle merci, le quali condizionano il valore delle merci, e chi è responsabile dello sdoganamento e del pagamento di dazi doganali e tasse, se applicabili.

Incoterms® costituisce una lingua standardizzata riconosciuta e compresa a livello globale, che facilita la comunicazione tra parti di diversi paesi e culture. Questo può contribuire a semplificare la procedura di sdoganamento e a limitare il rischio di errori o fraintendimenti

### 10.1 Il dichiarante

Per lo **sdoganamento**, il **dichiarante** ha l'onere di presentare tutta la **documentazione necessaria** e di pagare eventuali **dazi e tasse applicabili** alle autorità doganali.

- Se l'acquirente è tenuto ad adempiere alle **formalità di importazione**, deve assicurarsi di **aver ottenuto** tutte le informazioni e la documentazione necessarie dal venditore al fine di rendere più facile lo sdoganamento, come ad es. la **fattura**, la **distinta del carico**, la **polizza di carico** o la **lettera di vettura aerea** ed eventuali **fatture, ricevute, certificati** o **licenze** pertinenti.
- Se l'acquirente non conosce la **procedura di sdoganamento**, dovrebbe prendere in considerazione di assumere un **rappresentante doganale**. Il rappresentante doganale può fornire **indicazioni** sulla **documentazione** richiesta, gestire la procedura di sdoganamento per conto dell'acquirente e garantire la **conformità** con tutti i regolamenti e requisiti.

### 10.2 Dogana

Lo **sdoganamento** nell'Unione europea (UE) comporta una serie di procedure per ottenere l'**autorizzazione** dalle autorità doganali di **importare** o **esportare** delle merci. La dogana ha un ruolo fondamentale in tale processo poiché verifica l'**accuratezza delle informazioni** fornite, **assicurando la conformità** con i regolamenti e le leggi dell'UE e riscuote le **tasse** e i **dazi** applicabili.

Lo sdoganamento comporta le seguenti azioni da parte della dogana:

- **Verifica dei documenti:**  
I funzionari doganali dell'UE **esaminano i documenti** presentati dall'importatore/esportatore per controllare che siano **completi e precisi**. Tali documenti includono la fattura, la distinta del carico, la polizza di carico o la lettera di vettura aerea e altri certificati o licenze pertinenti.
- **Valutazione del rischio:**  
I funzionari doganali dell'UE possono **valutare il livello di rischio** associato alle merci importate/esportate sulla base di fattori come l'origine delle merci, la natura del prodotto e le informazioni sull'importatore/esportatore.
- **Ispezione fisica:**  
I funzionari doganali dell'UE possono **ispezionare fisicamente** le merci per verificare che **corrispondano alla descrizione** fornita nei documenti e per **controllare** che non vi siano articoli proibiti o soggetti a restrizioni. L'ispezione può svolgersi presso il punto di entrata o presso un luogo designato a tale scopo.
- **Calcolo dei dazi e delle imposizioni:**

Le dogane dell'UE **calcoleranno i dazi** e le **imposte** applicabili in base al valore delle merci e a eventuali altri fattori rilevanti, incluse Accise, **imposta sul valore aggiunto (IVA)** e **dazi doganali**. La dogana potrebbe a volte chiedere al dichiarante una prova del “costo netto” delle merci (“prezzo franco fabbrica” a volte detto anche “valore intrinseco”) escluse eventuali spese di carico e trasporto. Un documento attestante tale valore può essere di regola emesso esclusivamente dal venditore delle merci.

- **Procedura di pagamento:**

Una volta che i dazi e le tasse sono stati calcolati, l'importatore/esportatore dovrà **pagare** tali **spese** alle dogane dell'UE. Questo può essere fatto elettronicamente attraverso il Sistema di gestione delle decisioni doganali (Customs Decision Management System, CDMS) dell'UE.

- **Svincolo delle merci:**

Dopo il pagamento o la garanzia di dazi e tasse e dopo aver completato eventuali ispezioni, le dogane dell'UE **svincolano le merci** per l'importazione/esportazione.

*Ricorda che questo è solo un breve e utile riepilogo dei temi più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione.*

